



Istituto Comprensivo Bova Marina- Condofuri

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA
Tel. & fax 0965.761002 C. M. RCIC85200D
e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it
sito : gov.it/www.icbovamarinacondofuri.edu.it



CIRCOLARE N.63

Bova Marina Condofuri 15/11/2020

Al Personale Docente
E p.c. Al Direttore SGA

Al Sito web www.icbovamarinacondofuri.edu.it

Oggetto :Lavoratori fragili e DaD-Chiarimenti

Pervengono richieste da parte dei lavoratori “fragili” ,profilo docente ,circa la possibilità di rientrare in servizio durante il periodo di sospensione delle attività in presenza in conseguenza dell’Ordinanza della Giuta della Regione Calabria del 14/11/2020 e di svolgere la DaD.

In base alle norme che regolano la materia ,si chiarisce che solo a seguito richiesta degli interessati il Dirigente Scolastico ha avviato l’iter della sorveglianza sanitaria a mezzo del medico competente.

I docenti risultati “ inidonei all’insegnamento in classe “sono coloro che , a causa delle loro patologie pregresse, rischierebbero il contagio da Covid-19 con eventuali gravi conseguenze per la loro salute

Essi, sia pure informati dal Dirigente Scolastico ,in modo formale, della possibilità di richiedere l’utilizzazione in mansioni laterali, quali a d esempio organizzazione della biblioteca scolastica e dei laboratori, documentazione, ... non hanno prodotto alcuna richiesta e, pertanto, sono stati collocati in malattia d’ufficio ai sensi della Circolare interministeriale *del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* n. 13 del 04/09/2020 che fornisce Indicazioni operative sui lavoratori fragili ancor meglio specificate nella nota del Ministero dell’Istruzione *m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001585.11-09-2020*

In sostituzione di ogni “lavoratore fragile” è stato nominato personale con contratto a tempo determinato fino alla data indicata dal Medico Competente come limite dell’inidoneità totale temporanea del docente titolare di cattedra con contratto a tempo indeterminato.

In base al Regolamento delle supplenze in vigore, la nomina del supplente non può essere revocata prima della scadenza stante la natura privatistica del contratto di lavoro, salvo alcuni casi espressamente previsti. E non è questo il caso, anzi il supplente è particolarmente tutelato dalla norma, al pari del docente “fragile” che non subisce decurtazioni economici e il periodo di assenza per malattia d’ufficio è escluso dal computo del periodo di comportamento stabilito dal CCNL Comparto Scuola come specificato dal c.d. *Decreto Cura Italia*.

"La fragilità è temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica" conferma il MI , per cui il rientro del docente “fragile” coinciderà con la fine dell’emergenza o comunque con la data indicata nell’apposita certificazione dal Medico Competente o dall’Inail o dall’ASL o dal Dipartimento Prevenzione.

Di norma, insomma, non è prevista la possibilità per il docente connotato da “fragilità”, già collocato in malattia d’Ufficio di insegnare a distanza. Il rientro in servizio in DAD e DDI è disposto dal Dirigente Scolastico solo nel caso in cui il Medico Competente ritenga di dover rivedere il giudizio di inidoneità formulato nei confronti del docente “fragile” interessato.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa C. Irene Mafri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.23 del Dlgs 39/93